

**MMA IARD S.A. e
MMA IARD Assurances Mutuelles
del Gruppo MMA**

PROGRAMMA MOTOCICLI E CICLOMOTORI OMAGGIATO CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

(in applicazione alla polizza collettiva n. 7 606 611)

SET INFORMATIVO

Edizione Mod AGOS CVT MOTOCICLI E CICLOMOTORI Programma Omaggiato ed. 02/2026

Ultimo aggiornamento 10/02/2026

Covéa Affinity è un brand che si riferisce a MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles

Il presente Set Informativo, contenente Dip, Dip Aggiuntivo, Glossario e Condizioni di Assicurazione, deve essere consegnato al potenziale assicurato prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo.

Assicurazione Danni Motocicli e Ciclomotori

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo (DIP)



MMA IARD Assurances Mutuelles, società di mutua assicurazione a contributi fissi, RCS Le Mans 775 652 126 – Francia
MMA IARD S.A., RCS Le Mans 440 048 882 – Francia

Prodotto PROGRAMMA MOTOCICLI E CICLOMOTORI OMAGGIATO

Polizza n° 7 606 611

Questo documento informativo relativo al prodotto assicurativo è destinato esclusivamente a fornire un sommario delle coperture principali e delle esclusioni. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite nelle condizioni di assicurazione.

Che tipo di assicurazione è?

Questo contratto assicurativo protegge i clienti contro i danni materiali al loro motociclo e ciclomotore acquistato con finanziamento AGOS.



Che cosa è assicurato?

Motociclo e ciclomotore ad uso privato, nuovo, kilometro zero o usato, acquistati tramite un contratto di finanziamento stipulato con AGOS DUCATO SPA.

Garanzie di base:

- ✓ **Incendio (totale):** Copre i danni subiti dal motoveicolo assicurato, compresi gli accessori, a seguito di incendio totale o parziale dello stesso, nonché a seguito di esplosione, scoppio - compresi quelli prodotti dall'impianto di alimentazione - e/o di azione del fulmine.
- ✓ **Furto (totale):** Copre la perdita totale o parziale (compresa la targa) del motoveicolo in caso di furto o di rapina tentati o consumati. Sono equiparati ai danni da furto o rapina quelli causati al motoveicolo nella esecuzione di questi reati, nonché quelli derivanti dalla circolazione avvenuta durante l'uso od il possesso abusivo del motoveicolo stesso.

Prestazioni aggiuntive sempre operanti:

- ✓ **Incendio da eventi socio-politici:** La copertura è estesa ai danni da Incendio avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo. In caso di Sinistro l'Assicurato deve fare denuncia immediata all'Autorità.
- ✓ **Circolazione non autorizzata:** L'Assicurazione vale anche per i danni subiti dal Veicolo durante la circolazione non autorizzata a seguito di Furto o Rapina purché conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Motoveicoli di valore superiore ad € 15.000,00 iva inclusa al momento dell'acquisto,
- ✗ Motoveicoli usati di età superiore a 5 anni alla data della sottoscrizione,
- ✗ Motoveicoli con targa estera,
- ✗ Motoveicoli a noleggio Motoveicoli ad uso pubblico
- ✗ Motoveicoli di marca diversa da Piaggio, Aprilia, Derbi, Vespa, Moto Guzzi, Gilera, Kymco, Sym, Peugeot, Askoll, Moto Morini,
- ✗ Garanzia responsabilità civile auto (RCA).



Ci sono limiti di copertura?

Con riferimento alla garanzia Furto e Incendio, sono esclusi:

- ! I danni parziali: il danno si considera parziale quando le spese di riparazione non siano superiori al 70% del valore commerciale del veicolo stesso al momento del sinistro;
- ! I danni avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento;
- ! I danni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo di energia nucleare o di radioattività e inquinamento;
- ! I danni avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, slavine, caduta di neve;
- ! I danni determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell'assicurato o del conducente o delle persone coabitanti o delle persone incaricate alla guida o custodia del veicolo assicurato;
- ! I danni il cui indennizzo liquidabile sia superiore al valore d'acquisto;
- ! Le attività e i costi connessi alla rottamazione del veicolo;
- ! I danni causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico in qualunque modo manifestatisi;
- ! I danni a seguito di guida senza regolare patente;
- ! I danni a seguito di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- ! I danni a seguito di appropriazione indebita;

- ! I danni derivanti da Furto di parti di ricambio o singole parti di Veicoli se non avvenuti congiuntamente al Furto del Veicolo stesso;
- ! I danni derivanti da Furto di Veicoli per i quali non sia stato attivato un efficace congegno di bloccaggio;
- ! I danni derivanti da Furto degli Apparecchi audiofonovisivi installati su ciclomotori, motocicli

Principali limiti:

- ! Le garanzie possono essere soggette ai limiti e agli scoperti/franchigie indicati nel contratto.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati facenti parte dell'Unione Europea e degli altri Stati indicati sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).



Che obblighi ho?

- **Al momento della firma del contratto:**
 - Rispondere a tutte le domande poste in modo accurato e sincero e fornire le informazioni richieste.
 - Pagare il premio.
- **In corso di validità del contratto:** Dichiarare tutte le modifiche relative al rischio assicurato.
- **Alla sottoscrizione:** Pagare il premio richiesto alle date indicate.
- **In caso di sinistro:**
 - Fornire denuncia scritta entro 3 giorni a Acrisure Services S.r.l. all'indirizzo mail sinistriagos@doubleservices.com.
 - Fornire tutti i documenti giustificativi richiesti



Quando o come devo pagare?

Il contratto si intende perfezionato con il pagamento, da parte del Contraente, del premio che è determinato per un periodo di durata pari a 24 mesi.

L'aderente non deve corrispondere alcun premio poiché la copertura è omaggiata da parte del Contraente.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno di liquidazione del contratto di Finanziamento o del giorno di decorrenza della polizza e ha una durata pari a 24 mesi. Non è previsto il tacito rinnovo alla scadenza. Nel corso di validità le coperture non possono essere trasferite su altro veicolo o su altro proprietario. Non è inoltre prevista la sospensione in corso di contratto.



Come posso disdire la polizza?

L'Aderente ha il diritto di recedere dal contratto nei 60 giorni successivi alla data di decorrenza della polizza, avvenuta con la liquidazione della pratica di finanziamento.

Inoltre in caso di:

- cessazione del rischio (per vendita, distruzione, esportazione definitiva, demolizione, cessazione pubblica circolazione), estinzione anticipata del contratto di Finanziamento del motoveicolo a seguito di danno totale, la copertura risulta risolta dalla data di alienazione del veicolo o dalla data dell'evento che ha causato il danno totale
- estinzione anticipata volontaria del contratto di Finanziamento (non a seguito di danno totale), la copertura assicurativa proseguirà fino alla naturale scadenza indicata sul Modulo di adesione, salva diversa indicazione dell'Assicurato espressa al Contraente al momento della richiesta di estinzione anticipata.

Assicurazione Danni al Veicolo

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)



AFFINITY

Prodotto: PROGRAMMA MOTOCICLI E CICLOMOTORI OMAGGIATO
(Polizza Collettiva n. 7 606 611)

Data di realizzazione: 10/02/2026

Edizione Febbraio 2026 (ultimo aggiornamento disponibile)

Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato dalla Società è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale aderente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

L'aderente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

MMA IARD S.A. appartenente al Gruppo MMA con sede legale e direzione generale in Francia, 160 rue Henri Champion – 72030 Le Mans cedex 9, tel.: +33243475700 sito internet: covea-affinity.com, email: info@covea-affinity.com iscritta nel registro delle imprese di Le Mans al n. 440 048 882 e ammessa ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi con provvedimento IVASS n. II.01337 del 9 luglio 2015 e soggetta al controllo dell'ACPR – Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – Secteur Assurances – 4 Place de Budapest – CS 92459 – 75436 Paris Cedex 09 – Francia.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio S1 della società MMA IARD S.A. il patrimonio netto è pari a 2.237.474.310,76 euro di cui per capitale sociale 537.052.368 euro e per riserve 1.619.776.434,47 euro. Per ulteriori informazioni patrimoniali si rinvia alla relazione sulla solvibilità e alla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'Impresa (www.mma.fr). Si specifica che il requisito patrimoniale di solvibilità è pari a 2.663 milioni euro, il requisito patrimoniale minimo pari a 1.190 milioni euro, il requisito patrimoniale dei fondi propri ammissibili alla loro copertura è pari al 436% ed il valore dell'indice di solvibilità dell'impresa è pari al 175%.

MMA IARD Assurances Mutuelles, società di mutua assicurazione a contributi fissi, appartenente al Gruppo MMA con sede legale e direzione generale in Francia, 160 rue Henri Champion – 72030 Le Mans cedex 9, tel.: +33243475700 sito internet: covea-affinity.com, email: info@covea-affinity.com iscritta nel registro delle imprese di Le Mans al n. 775 652 126 e ammessa ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi con provvedimento Isvap n. II 00075 del 3 gennaio 2008 e soggetta al controllo dell'ACPR – Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – Secteur Assurances – 4 Place de Budapest – CS 92459 – 75436 Paris Cedex 09 – Francia.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio S1 della società MMA IARD Assurances Mutuelles il patrimonio netto è pari a 1.571.066.653,65 euro di cui per riserve 981.439.066,83 euro. Per ulteriori informazioni patrimoniali si rinvia alla relazione sulla solvibilità e alla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'Impresa (www.mma.fr). Si specifica che il requisito patrimoniale di solvibilità è pari a 1.165 milioni euro, il requisito patrimoniale minimo pari a 291 milioni euro, il requisito patrimoniale dei fondi propri ammissibili alla loro copertura è pari al 1.929% ed il valore dell'indice di solvibilità dell'impresa è pari al 482%.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato ?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP



Che cosa NON è assicurato ?

Rischi esclusi Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP



Ci sono limiti di copertura?

Sono presenti le seguenti Franchigie e Scoperti a carico dell'Aderente:

Furto e Incendio con danno totale:

- Scoperto 25% - Minimo 250,00 €

DEGRADO – DEPREZZAMENTO: PERDITA TOTALE DEL MOTOVEICOLO

In caso di sinistro che causi la perdita totale del motoveicolo, l'indennizzo liquidabile sarà pari al valore commerciale dello stesso, desumibile dalla pubblicazione "EUROTAX ed. Due Ruote-minicar" di colore giallo (Vendita), Sanguinetti Editore, con riferimento al mese in cui è accaduto il sinistro, aumentato del valore commerciale degli accessori ed optional stabilmente fissati.

Per la quantificazione degli accessori e degli optional, si terrà conto della loro vetustà, applicando la stessa percentuale di svalutazione subita dal motoveicolo.

È equiparato a perdita totale il caso in cui l'ammontare del danno superi il 70% del valore commerciale del motoveicolo al momento del sinistro calcolato in base a quanto sopra previsto.

Nel caso di perdita totale del Veicolo verificatasi nei primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione, l'Indennizzo liquidabile è pari al Valore di Acquisto al netto di scoperto e minimo sopra indicati.

In ogni caso il rimborso non potrà superare il valore assicurato.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a coloro che hanno sottoscritto un contratto di finanziamento con Agos Ducato S.p.A. per l'acquisto di un ciclomotore o un motociclo e intendono assicurare il veicolo dai rischi di incendio, furto.

La Polizza è omaggiata da AGOS DUCATO SPA a seguito della sottoscrizione da parte dell'Assicurato di un contratto di finanziamento per l'acquisto del Veicolo assicurato.



Quali costi devo sostenere?

L'importo viene corrisposto interamente dal Contraente, pertanto, l'assicurato non deve sostenere alcun costo.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Se L'Aderente/Assicurato intende sporgere un reclamo riguardante la gestione dei sinistri, deve fare riferimento ai seguenti recapiti: - Telefono : 079.274.332 - Posta elettronica: sinistriagos@doubleservices.com La Società risponderà entro quaranta cinque (45) giorni dal ricevimento del reclamo. Se L'Aderente/Assicurato intende sporgere un reclamo riguardante il rapporto contrattuale deve fare riferimento ai seguenti recapiti: - Posta elettronica: info.automotive@aon.com
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi: - all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it – Info su: www.ivass.it. - all'ACPR (<i>Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution</i>) – Direction du contrôle des pratiques commerciales – 75436 Paris Cedex 09 (Francia), chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET; la documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società dovrà essere allegato alla richiesta.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie aderente alla rete FIN-NET	È possibile presentare ricorso al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'impresa aderisce o è sottoposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215 (si veda sotto: Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie - Risoluzioni delle liti transfrontaliere).
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Arbitrato. È la facoltà dell'Assicurato a ricorrere ad un arbitro per risolvere controversie allo scopo di determinare l'ammontare del danno. Risoluzioni delle liti transfrontaliere L'Assicurato può: - presentare reclamo all'Ivass direttamente; - presentare ricorso al sistema alternativo di risoluzione extragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET a cui l'assicuratore è affiliato (per un assicuratore francese, "La médiation de l'assurance", accedendo al sito internet (www.mediation-assurance.org); l'indirizzo e-mail è: le.mediateur@mediation-assurance.org). Tutte le informazioni necessarie chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET sono disponibili sul sito: https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net/make-complaint-about-financial-service-provider-another-eea-country_it
--	---

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Imposti applicabili alla Polizza: 13,5%
---	---

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	L'Aderente/Assicurato, precedentemente affetto da patologie oncologiche, il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni alla data della stipulazione o del rinnovo del contratto di assicurazione, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n.193 e dai relativi decreti attuativi non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link: https://www.covea-affinity.com/
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	L'Aderente/Assicurato che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n.193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità dell'Aderente/Assicurato. L'impresa ha l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio dell'Aderente/Assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato o grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA ALL'ADERENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

GLOSSARIO

Nel testo si intende per:

Acrisure Services S.r.l.: Società a cui la Compagnia ha affidato la gestione dei sinistri.

Aderente: soggetto che aderisce all'Assicurazione.

Aggravamento del rischio: modifica delle caratteristiche iniziali del rischio con aumento della probabilità di danno su cui si basa il calcolo del premio; in questo caso la Società può richiedere l'adeguamento del premio o re-cedere dal contratto.

Assicurato: soggetto destinatario delle prestazioni assicurative.

Assicurazione: insieme di garanzie prestate all'Assicurato tramite la polizza.

Conducente: la persona fisica che è alla guida del Motoveicolo assicurato con il consenso del proprietario.

Contraente: Agos S.p.A. che stipula la polizza collettiva in qualità di Contraente e la offre ai propri Clienti sottoscrittori di un Finanziamento per l'acquisto di un motoveicolo.

Danno: modifica in senso peggiorativo di un bene che sia valutabile in denaro: vi può quindi essere un danno arrecato a persone o cose.

Danno Totale: Il Motoveicolo bruciato o danneggiato (in caso di incidente con un terzo identificato) e giudicato economicamente irreparabile da un esperto (danno >80% del valore del Veicolo al momento del Sinistro)

Il Motoveicolo rubato e non recuperato entro 30 giorni dalla presentazione della denuncia,

Il Motoveicolo rubato viene ritrovato ma giudicato economicamente irreparabile da un esperto.

Degrado/Deprezzamento: diminuzione di valore del Motoveicolo o di sue parti dovuta all'uso dello stesso e/o al trascorrere del tempo.

Demolizione: messa fuori uso del Motoveicolo mediante rottamazione.

Disdetta: atto con cui il Contraente o la Società comunicano la volontà di far cessare il rapporto.

Distruzione: danni al Motoveicolo tali da ridurlo a relitto.

Esclusioni (di garanzia): situazioni, specificamente richiamate nel contratto, che la Società dichiara non essere comprese nelle garanzie assicurative.

Firma digitale: particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica,

rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.

Furto: impossessamento di cosa altrui allo scopo di trarne profitto.

Franchigia: Cifra fissa espressa in Euro, che rimane a carico dell'Assicurato e viene applicata sull'ammontare del danno.

Incendio: combustione, con fiamma, di beni o materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e autopropagarsi.

Incidente: qualsiasi evento accidentale in connessione con la circolazione stradale – collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada – che provochi al motoveicolo danni tali da determinarne l'immobilizzo immediato ovvero ne consenta la marcia, ma con il rischio di aggravamento del danno ovvero in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio per l'Assicurato.

Indennizzo: somma dovuta dalla Società all'Assicurato, in caso di sinistro.

Massimale: somma fino alla concorrenza della quale la garanzia e/o la prestazione prevista viene prestata.

Motoveicolo: veicolo a motore a due ruote o 3 ruote e i quadricicli nuovo, kilometro zero e usato fino a 5 anni di vetustà di marca Piaggio, Aprilia, Moto Guzzi, Vespa, Gilera, Derbi, Kymco, Sym, Peugeot, Askoll e Moto Morini acquistato con finanziamento Agos. E' definito usato se alla data di effetto dell'assicurazione risulta immatricolato da oltre 12 mesi.

Modulo di adesione: il documento che riporta:

- i dati anagrafici dell'Assicurato;
- i dati identificativi del Motoveicolo;
- la data di immatricolazione del Motoveicolo;
- il valore assicurato;
- le garanzie prestate;
- la decorrenza e la scadenza della garanzia;
- la sottoscrizione della Società.

Polizza: documento che prova l'esistenza del Contratto di Assicurazione.

Premio: prezzo delle garanzie assicurative, il cui pagamento è indispensabile per rendere efficace la polizza.

Proporzionale (regola proporzionale): se al momento del sinistro i beni danneggiati risultano assicurati per un valore inferiore a quello reale, le somme dovute saranno proporzionalmente ridotte.

Rapina: impossessamento della cosa altrui, sottraendola mediante violenza o minaccia, al fine di trarne profitto.

Relitto: ciò che resta del Motoveicolo in seguito a un sinistro che abbia provocato danni superiori al 70% del valore del Motoveicolo stesso al momento del sinistro.

Rischio: eventualità sfavorevole legata all'attività umana o alla vita delle persone.

Risoluzione: scioglimento anticipato di un contratto per volontà delle parti o per legge.

Scoperto: parte percentuale del danno - con eventuale limite minimo espresso in valore assoluto - che rimane a carico dell'Assicurato.

Sinistro: verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società: MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles, compagnie del Gruppo MMA che assumono il rischio in coassicurazione.

Terzi: persone, fisiche o giuridiche, estranee al Contratto di Assicurazione.

Valore a nuovo: garanzia in base alla quale, se operante, in caso di perdita totale del Motoveicolo, l'indennizzo dovuto sarà calcolato senza tener conto del degrado/deprezzamento sul valore indicata nel modulo di adesione.

Valore Assicurato: in caso di veicolo nuovo è pari al valore riportato in fattura relativo veicolo. In caso di veicolo usato è pari al valore riportato su Eurotax giallo (comprensivo di eventuali accessori/optional svalutati) al momento della stipula dell'Assicurazione.

Valore commerciale/Valore di mercato: il valore del Motoveicolo desumibile dalla pubblicazione "EUROTAX" ed. Due Ruote-Minicar, di colore giallo, Sanguinetti Editore, vedi art. 8 B) delle "Norme generali".

Sommarrio

GLOSSARIO.....	1
NORME GENERALI	5
Art. 1 - Convenzione AGOS DUCATO.....	5
Art. 2 - Decorrenza e durata delle coperture.....	5
Art. 3 - Pagamento del premio	5
Art. 4 - Risoluzione anticipata del Contratto di Assicurazione - Cessazione del rischio	5
Art. 5 - Recesso dal contratto.....	5
Art. 6 – Firma digitale.....	5
Art. 7 - Denuncia del sinistro.....	6
Art. 8 - Liquidazione del danno.....	6
A) Modalità di liquidazione del sinistro	6
B) Determinazione dell'ammontare del danno.....	7
Art. 9 - Sottoscrizione di altre assicurazioni	8
Art. 10 - Modifiche dell'assicurazione.....	8
Art. 11 - Estensione Territoriale	8
Art. 12 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento del rischio	8
Art. 13 - Rinvio alle norme di legge.....	8
Art. 14 - Oneri fiscali	8
Art. 15 - Clausola di delega.....	8
Art. 16 – Reclami.....	9
Art. 17 - Esclusioni	10
GARANZIE INCENDIO E FURTO	12
Art. 18 - Oggetto dell'assicurazione.....	12
Art. 19 - Scoperti a carico dell'Assicurato in caso di furto e incendio	12
Art. 20 - Zone territoriali	12
Art. 21 - Pagamento dell'indennizzo.....	13
Art. 22 – Degrado- Deprezzamento:.....	13
Art. 23 - Protezione dei dati personali	13
• A chi vengono trasmessi i vostri dati personali?	13

- Perché abbiamo bisogno di trattare i vostri dati personali? 13
- Per quanto tempo vengono conservati i vostri dati personali?..... 14
- Quali sono i diritti di cui disponete? 14

NORME GENERALI

Art. 1 - Convenzione AGOS DUCATO

Il presente contratto è riservato ai soggetti che hanno sottoscritto tramite AGOS DUCATO un Contratto di Finanziamento per l'acquisto di un Motoveicolo ad uso privato, nuovo o usato.

Riguarda solo Motoveicoli della marca Piaggio, Aprilia, Moto Guzzi, Vespa, Gilera, Derbi, Kymco, Sym, Peugeot, Askoll, Moto Morini con finanziamento Agos. Per i motoveicoli usati la sottoscrizione è possibile solo fino a 5 anni di età al momento della stessa.

Sono esclusi dalla copertura i motoveicoli adibiti ad uso diverso (ad esempio: motoveicoli a noleggio, motoveicoli ad uso pubblico).

Art. 2 - Decorrenza e durata delle coperture

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno di liquidazione del contratto di Finanziamento o del giorno di decorrenza della polizza e cessa definitivamente al termine della durata indicata nel Modulo di adesione. Non è previsto il tacito rinnovo alla scadenza. Nel corso di validità le coperture non possono essere trasferite su altro veicolo o su altro proprietario. Non è inoltre prevista la sospensione in corso di contratto.

Art. 3 - Pagamento del premio

L'importo del Premio corrispondente all'intero periodo di durata della copertura del singolo Veicolo viene corrisposto in via anticipata e in unica soluzione dal Contraente.

Art. 4 - Risoluzione anticipata del Contratto di Assicurazione - Cessazione del rischio

L'Aderente ha il diritto di recedere dal contratto nei 60 giorni successivi alla data di decorrenza della polizza, avvenuta con la liquidazione della pratica di finanziamento.

Inoltre in caso di:

- cessazione del rischio (per vendita, distruzione, esportazione definitiva, demolizione, cessazione pubblica circolazione), estinzione anticipata del contratto di Finanziamento del motoveicolo a seguito di danno totale, la copertura risulta risolta dalla data di alienazione del veicolo o dalla data dell'evento che ha causato il danno totale
- estinzione anticipata volontaria del contratto di Finanziamento (non a seguito di danno totale), la copertura assicurativa proseguirà fino alla naturale scadenza indicata sul Modulo di adesione, salva diversa indicazione dell'Assicurato espressa al Contraente al momento della richiesta di estinzione anticipata.

Art. 5 - Recesso dal contratto

L'Aderente ha il diritto di recedere dal contratto nei 60 giorni successivi alla data di decorrenza della polizza, avvenuta con la liquidazione della pratica di finanziamento.

La facoltà di recesso non potrà essere esercitata qualora nel periodo compreso tra la data di effetto e la data di ricezione della richiesta sia avvenuto un sinistro risarcibile a termini di polizza.

Art. 6 – Firma digitale

L'adesione dell'Aderente al contratto può avvenire anche mediante Firma Digitale nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.

Nel caso in cui, quindi, il contratto sia stipulato utilizzando la Firma Digitale, la Polizza e tutti i documenti ad essa connessi, che ne formano parte integrante e sostanziale, potranno essere rappresentati da documenti informatici

salvabili su supporto elettronico e l'Aderente autorizza la loro ricezione tramite posta elettronica o altre forme di comunicazioni a distanza.

Resta inteso che in caso di adesione avvenuta tramite Firma Digitale, i dati in forma elettronica, conservati dalla Compagnia potranno essere opponibili all'Aderente e potranno essere ammessi come prova della sua identità e del suo consenso all'adesione alle coperture assicurative.

Art. 7 - Denuncia del sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve denunciare il fatto alla Società Acrisure Services S.r.l. entro 3 giorni dall'avvenimento o da quando ne ha avuto conoscenza telefonando al Centro Assistenza Clienti numero 079.274.332 o inviando una mail all'indirizzo sinistriagos@doubleservices.com

La segnalazione telefonica ha validità di denuncia del sinistro. Solo in casi particolari oppure se le notizie fornite telefonicamente sono incomplete, l'operatore chiederà un'integrazione della denuncia. In ogni caso l'operatore avvierà immediatamente la pratica dandone conferma scritta all'Assicurato.

Il servizio è attivo tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 17.30.

Fermo restando quanto disposto in merito dalle Condizioni di Assicurazione, in caso di danno da incendio o furto, sia totale che parziale, la comunicazione del sinistro dovrà essere preceduta da una denuncia presentata all'Autorità competente subito dopo il fatto.

Qualora il sinistro sia avvenuto all'estero, la suddetta denuncia dovrà essere fatta all'Autorità locale e ripetuta a quella italiana.

Art. 8 - Liquidazione del danno

A) Modalità di liquidazione del sinistro

Per i sinistri conseguenti a incendio, furto totale o parziale, rapina, la corresponsione dell'indennizzo è subordinata alla presentazione della denuncia da parte dell'Assicurato all'Autorità di Polizia Giudiziaria competente per territorio.

Per la corresponsione dell'indennizzo, l'Assicurato dovrà fornire i documenti qui di seguito elencati.

- In caso di FURTO TOTALE:
 - o Copia della denuncia alle Autorità
 - o TUTTE le chiavi ricevute in dotazione
 - o Originale della carta di circolazione, se disponibile
 - o Ove la carta di circolazione non fosse disponibile, certificato cronologico con annotata la perdita di possesso o la cessazione dalla circolazione
 - o Originale del Certificato di Proprietà con annotata la "Perdita di Possesso"
 - o Dichiarazione di detraibilità/non detraibilità dell'IVA
 - o Copia della fattura di acquisto del Motoveicolo
 - o Procura a vendere a favore di DEKRA ITALIA S.r.l. con sede legale a Cinisello Balsamo (MI), Via F.lli Gracchi, 27 Torre Sud
 - o Conteggio di anticipata estinzione dell'eventuale Contratto di Finanziamento
 - o In caso di furto totale, per il quale emerga l'assenza di una o più chiavi del veicolo sarà applicato un ulteriore scoperto del 25% sul danno liquidato a termini di polizza.
- In caso di DANNO TOTALE per eventi diversi dal furto
 - o Copia della fattura di acquisto del Motoveicolo
 - o Copia del certificato di proprietà con annotata la radiazione per cessazione dalla circolazione

- Conteggio di anticipata estinzione dell'eventuale Contratto di Finanziamento (documento fornito da parte di AGOS DUCATO)
- Dichiarazione di detraibilità/non detraibilità dell'IVA

Per qualsiasi tipo di danno la Società ha facoltà di acquistare ciò che resta del Motoveicolo dopo il sinistro; a richiesta della Società, quindi, l'Assicurato dovrà prestarsi per tutte le formalità relative al trasferimento di proprietà del Motoveicolo ad un soggetto indicato dalla Società stessa.

B) Determinazione dell'ammontare del danno

B1) Perdita totale del Motoveicolo

In caso di sinistro che causi la perdita totale del Motoveicolo, l'indennizzo liquidabile sarà pari al valore commerciale dello stesso, desumibile dalla pubblicazione "EUROTAX ed. Due Ruote-minicar" di colore giallo (Vendita), Sanguinetti Editore, con riferimento al mese in cui è accaduto il sinistro, aumentato del valore commerciale degli accessori ed optional stabilmente fissati.

Per la quantificazione degli accessori e degli optional, si terrà conto della loro vetustà, applicando la stessa percentuale di svalutazione subita dal Motoveicolo.

È equiparato a perdita totale il caso in cui l'ammontare del danno superi il 70% del valore commerciale del Motoveicolo al momento del sinistro calcolato in base a quanto sopra previsto.

In ogni caso il rimborso non potrà superare il valore assicurato.

Per il Valore a nuovo, fare riferimento al successivo art. 23.

Valore assicurato e regola proporzionale:

Qualora il valore assicurato risulti inferiore all'effettivo valore commerciale del Motoveicolo al momento del sinistro, la Società ridurrà l'indennizzo in proporzione secondo quanto stabilito dall'art. 1907 del Codice Civile.

IVA (Imposta sui Valore Aggiunto):

Nel caso in cui la richiesta di indennizzo sia comprovata da fattura o ricevuta fiscale, l'indennizzo liquidabile sarà comprensivo dell'IVA, in misura pari alla percentuale di imposta non detraibile a norma di legge.

Ripristino del Motoveicolo

Ad eccezione delle riparazioni di prima urgenza necessarie per portare il Motoveicolo in rimessa o nell'officina, non possono essere effettuate altre riparazioni prima che siano trascorsi 10 giorni lavorativi dalla data della denuncia, salvo che le stesse non siano autorizzate dalla Società.

Quest'ultima, in accordo e con il consenso dell'Assicurato, può: far eseguire le riparazioni in officina di sua fiducia;

sostituire il Motoveicolo o le parti rubate, distrutte o danneggiate, anziché rimborsare l'importo corrispondente.

L'Assicurato, inoltre, pena la decadenza del diritto all'indennizzo, non potrà alienare o rottamare il mezzo prima della verifica dei danni effettuata da un tecnico di fiducia della Società.

Ritrovamento del Motoveicolo

In caso di ritrovamento del Motoveicolo o di sue parti l'Assicurato deve dare immediata notizia alla Società al numero telefonico 079.274.332 del Centro Assistenza Clienti o all'indirizzo mail sinistriagos@doubleservices.com

Qualora il ritrovamento sia avvenuto:

- prima del pagamento dell'indennizzo, l'indennizzo è determinato come previsto al precedente capoverso B);

- dopo il pagamento dell'indennizzo, l'Assicurato ha facoltà di chiedere alla Società di rientrare in possesso del Motoveicolo restituendo l'indennizzo alla Società al netto dell'indennizzo determinato per i danni parziali subiti.

Termini per la liquidazione

In caso di Danno Totale, la liquidazione del danno verrà effettuata entro il termine massimo di 30 giorni dalla conclusione della gestione del sinistro secondo le disposizioni di cui al punto B1) tramite bonifico bancario.

Art. 9 - Sottoscrizione di altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare alla Società l'esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente copertura. Se non vi provvede intenzionalmente perde il diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

Art. 10 - Modifiche dell'assicurazione

Ogni modifica dell'assicurazione deve essere provata per iscritto.

Art. 11 - Estensione Territoriale

Salvo quanto eventualmente previsto a fronte della singola copertura, le garanzie prestate sono valide per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

L'assicurazione è estesa ai danni che avvengono negli stessi Paesi esteri per i quali è operante l'assicurazione R.C.A. prestata con l'emissione della Carta verde.

Art. 12 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento del rischio

Se il Contraente, alla stipulazione del contratto, rende dichiarazioni inesatte o incomplete riguardo a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, oppure successivamente omette di comunicare ogni variazione delle circostanze che comporti un aggravamento del rischio, il pagamento dell'indennizzo - fatti salvi i diritti dei terzi - non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, come previsto dagli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile.

Art. 13 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della Legge Italiana.

Art. 14 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. L'aliquota di imposta applicata al contratto è pari al 13,5% (di cui 1% Fondo Nazionale Antiracket).

Art. 15 - Clausola di delega

L'assicurazione è ripartita per quote tra le imprese MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles.

MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles, coassicuratrici, agiscono solidalmente. Tutte le comunicazioni inerenti all'assicurazione, ivi comprese quelle inerenti al recesso ed ai reclami, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite dell'impresa MMA IARD S.A. designata quale coassicratrice delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla delegataria in nome e per conto dell'altra coassicratrice. Quest'ultima sarà tenuta a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla delegataria per la gestione dell'assicurazione, l'istruzione delle prestazioni e la

quantificazione del loro ammontare, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare consulenti (periti, medici, ecc.) in nome e per conto dell'altra coassicuratrice. La delegataria è anche incaricata dall'altra coassicuratrice dell'esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dall'Assicurato in dipendenza del contratto e della liquidazione dei sinistri.

L'assicurazione è ripartita in coassicurazione nelle rispettive quote:

MMA IARD S.A.: 99,9%

MMA IARD Assurances Mutuelles: 0,1%

Le Società, in parziale deroga all'art. 1911 C.C., sono solidalmente responsabili.

Art. 16 – Reclami

- Reclamo

Eventuali reclami riguardanti il comportamento della Compagnia in relazione al rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri devono essere inoltrati per iscritto ai seguenti recapiti:

Telefono : 079.274.332

- Posta elettronica: sinistriagos@doubleservices.com

La Società risponderà entro quaranta cinque (45) giorni dal ricevimento del reclamo.

Se L'Aderente/Assicurato intende sporgere un reclamo riguardante il rapporto contrattuale deve fare riferimento ai seguenti recapiti:

- Posta elettronica: info.automotive@aon.com

La Compagnia risponderà entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.

In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, il reclamante potrà rivolgersi all'IVASS - Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma | Fax 06.42133.206 | PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it nei seguenti casi:

- reclami per i quali il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito, nonché quelli ai quali non sia stato fornito riscontro nei termini sopraindicati, inclusi quelli relativi alla gestione del rapporto contrattuale (segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto);
- reclami relativi all'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di attuazione;
- reclami riguardanti le disposizioni del Codice del Consumo relative alla commercializzazione a distanza di prodotti assicurativi.
- Il reclamante potrà presentare reclamo all'IVASS utilizzando il modello disponibile sul sito www.ivass.it, avendo cura di indicare i seguenti elementi:
- nome, cognome e domicilio del reclamante;
- soggetto o soggetti di cui si lamenta l'operato;
- descrizione dei motivi della lamentela ed eventuale documentazione a sostegno della stessa;
- documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dall'Assicuratore o dall'Intermediario.

- Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

PRIMA DI RIVOLGERSI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA, è possibile ricorrere a sistemi alternativi di risoluzione delle

controversie, quali:

Mediazione civile

Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98), La mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Negoziiazione assistita

Tramite richiesta del proprio avvocato alla Società.

Procedura FIN-NET per Risoluzioni delle liti transfrontalieri.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere, l'Assicurato può:

- presentare reclamo all'Ivass direttamente come indicato sopra;
 - presentare ricorso al sistema alternativo di risoluzione extragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET a cui l'assicuratore è affiliato (ai sensi dell'art. 2 comma 3 del Decreto del Ministro delle Imprese e del made in Italy 6 novembre, 2024, n. 215) "La médiation de l'assurance" (di seguito "Istituto" accedendo al sito internet <https://www.mediation-assurance.org/> l'indirizzo e-mail è: le.mediateur@mediation-assurance.org). Tutte le informazioni necessarie chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET sono disponibili sul sito: <https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-disp>
- L'assicurato è tenuto a manifestare la propria insoddisfazione alla Compagnia e/o all'Intermediario ai recapiti sopra indicati. Successivamente dovrà compilare il questionario predisposto sul sito dell'Istituto al fine di verificare l'ammissibilità della controversia. Qualora risultino soddisfatte le condizioni per la trasmissione dell'istanza all'Istituto la richiesta potrà essere inoltrata tramite il sito internet dell'Istituto o mediante invio postale. La richiesta dovrà comprendere:
- una relazione riepilogativa della controversia, contenente i dati di contatto del reclamante, l'indicazione della natura della controversia, il nominativo dell'impresa di assicurazione, la tipologia di contratto coinvolto e le richieste del reclamante;
 - la posizione formalmente assunta dall'impresa di assicurazione e/o dall'intermediario;
 - la copia dei contratti e documentazione rilevante ai fini dell'istruttoria.

Il procedimento si conclude con una proposta di risoluzione della questione. In caso di disaccordo, l'Assicurato potrà adire l'Autorità giudiziaria.

Art. 17 - Esclusioni

Sono esclusi:

- **I danni parziali: il danno si considera parziale quando le spese di riparazione non siano superiori al 70% del valore commerciale del veicolo stesso al momento del sinistro;**
- **I danni avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento;**
- **I danni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo di energia nucleare o di radioattività e inquinamento;**
- **I danni avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, slavine, caduta di neve;**
- **I danni determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell'assicurato o del conducente o delle persone**

- coabitanti o delle persone incaricate alla guida o custodia del veicolo assicurato;
- I danni il cui indennizzo liquidabile sia superiore al valore d'acquisto;
- Le attività e i costi connessi alla rottamazione del veicolo;
- I danni causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico in qualunque modo manifestatisi;
- I danni a seguito di guida senza regolare patente;
- I danni a seguito di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- I danni a seguito di appropriazione indebita.
- I danni derivanti da Furto di parti di ricambio o singole parti di Veicoli se non avvenuti congiuntamente al Furto del Veicolo stesso;
- I danni derivanti da Furto di Veicoli per i quali non sia stato attivato un efficace congegno di bloccaggio;
- I danni derivanti da Furto degli Apparecchi audiofonovisivi installati su ciclomotori, motocicli.

Anche escluso:

- Motoveicoli a noleggio
- Motoveicoli ad uso pubblico
- Motoveicoli di marca diversa da Piaggio, Aprilia, Derbi, Vespa, Moto Guzzi, Gilera, Kymco, Sym, Peugeot, Askoll, Moto Morini
- Motoveicoli con valore superiore a € 15.000,00 iva inclusa
- Motoveicoli con targa estera
- Motoveicoli usati di età superiore a 5 anni alla data della sottoscrizione

GARANZIE PRINCIPALI

GARANZIE INCENDIO E FURTO

Art. 18 - Oggetto dell'assicurazione

1) Beni assicurati

L'assicurazione vale per i danni materiali e diretti subiti da:

- Motoveicolo;
- Parti di ricambio;
- Accessori di serie;
- Accessori e optional stabilmente fissati.

2) Eventi assicurati

Gli eventi assicurati sono:

- incendio totale;
- azione del fulmine e esplosione del carburante contenuto nel serbatoio, anche se non vi sia sviluppo di incendio;
- furto totale del Motoveicolo;
- rapina del Motoveicolo.

Sono equiparati ai danni da furto o rapina quelli causati al Motoveicolo nella esecuzione di questi reati, nonché quelli derivanti dalla circolazione avvenuta durante l'uso od il possesso abusivo del Motoveicolo stesso.

3) Prestazioni aggiuntive sempre operanti:

1. Incendio da eventi socio-politici

La copertura è estesa ai danni da Incendio avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo. In caso di Sinistro l'Assicurato deve fare denuncia immediata all'Autorità.

2. Circolazione non autorizzata

L'Assicurazione vale anche per i danni subiti dal Veicolo durante la circolazione non autorizzata a seguito di Furto o Rapina purché conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada.

Art. 19 - Scoperti a carico dell'Assicurato in caso di furto e incendio

In caso di Furto e Incendio la Società corrisponde l'indennizzo deducendo uno scoperto nella misura sotto indicata:

Furto e Incendio con danno totale:

- **Scoperto 25% - Minimo 250,00 €**

Art. 20 - Zone territoriali

Il prodotto non prevede differenziazioni territoriali.

Art. 21 - Pagamento dell'indennizzo

In caso di Furto senza ritrovamento del Motoveicolo, la Società paga l'indennizzo trascorso il termine di 30 giorni dalla data di presentazione della documentazione prevista dall'art. 9 A) delle Norme generali. Negli altri casi previsti dall'art. 9 suddetto la Società si impegna a liquidare il sinistro entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta.

Art. 22 – Degrado- Deprezzamento:

PERDITA TOTALE DEL MOTOVEICOLO

In caso di sinistro che causi la perdita totale del motoveicolo, l'indennizzo liquidabile sarà pari al valore commerciale dello stesso, desumibile dalla pubblicazione "EUROTAX ed. Due Ruote-minicar" di colore giallo (Vendita), Sanguinetti Editore, con riferimento al mese in cui è accaduto il sinistro, aumentato del valore commerciale degli accessori ed optional stabilmente fissati.

Per la quantificazione degli accessori e degli optional, si terrà conto della loro vetustà, applicando la stessa percentuale di svalutazione subita dal motoveicolo.

È equiparato a perdita totale il caso in cui l'ammontare del danno superi il 70% del valore commerciale del motoveicolo al momento del sinistro calcolato in base a quanto sopra previsto.

Nel caso di perdita totale del Veicolo verificatasi nei primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione, l'Indennizzo liquidabile è pari al Valore di Acquisto al netto di scoperto e minimo sopra indicati.

In ogni caso il rimborso non potrà superare il valore assicurato.

Art. 23 - Protezione dei dati personali

- **A chi vengono trasmessi i vostri dati personali?**

I vostri dati personali sono trattati dalla Società e dal Gruppo Covéa a cui appartiene, titolari autonomi del trattamento.

Troverete i recapiti della Società sui documenti contrattuali e precontrattuali che vi sono stati consegnati o che sono stati messi a vostra disposizione. Le Società ed il Gruppo Covéa a cui appartengono sono rappresentati da Covéa, Società di Groupe d'Assurance Mutuelle ai sensi del Codice delle assicurazioni, Registro delle Imprese (RCS) Parigi 450 527 916, la cui sede sociale si trova all'86-90 rue St Lazare - 75009 Paris - Francia. Per ottenere informazioni sul Gruppo Covéa, potete consultare il sito <https://www.covea.eu>.

I vostri dati personali possono essere trasmessi ai titolari autonomi del trattamento, ai partners e sub-fornitori legati contrattualmente, a riassicuratori, organismi professionali, organismi assicurativi o organismi sociali delle persone interessate, agenti, broker assicurativi e alle persone interessate al contratto.

Questi destinatari possono essere situati al di fuori dell'Unione europea in base ad una decisione per l'adeguamento alla normativa privacy o alle condizioni contrattuali negoziate. Queste informazioni sono disponibili presso il nostro Data Protection Officer. Per qualsiasi ulteriore informazione, potete contattare il Data Protection Officer: protectiondesdonnees@groupe-mma.fr o per posta: MMA IARD S.A. "Protection des données personnelles" – 160 rue Henri Champion – 72030 Le Mans cedex 9 – Francia.

- **Perché abbiamo bisogno di trattare i vostri dati personali?**

1. I vostri dati personali sono trattati dalla Società e dal Gruppo Covéa per:

- concludere, gestire ed eseguire le garanzie del vostro contratto assicurativo;

- realizzare operazioni di attività commerciale;
- consentire di proporre e gestire i reclami;
- condurre azioni di ricerca e sviluppo nell'ambito delle finalità di cui sopra;
- condurre azioni di prevenzione;
- elaborare statistiche e studi attuariali;
- combattere la frode in materia di assicurazioni;
- condurre azioni di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo;
- adempiere i propri obblighi legali, normativi e amministrativi in vigore.

La Società può ricorrere ad una presa di decisione automatizzata in vista della sottoscrizione o della gestione del vostro contratto per la valutazione del rischio. Potete, in questo caso, chiedere quali siano stati i criteri determinanti della decisione al nostro Data Protection Officer.

2. Questi trattamenti hanno come fondamento giuridico: l'interesse legittimo dei titolari del trattamento per le finalità di attività commerciale, di lotta contro la frode assicurativa, di ricerca e sviluppo, di elaborazione di statistiche e studi attuariali e di azioni di prevenzione; e il vostro contratto per le altre finalità citate. Quando il fondamento giuridico è il contratto, il rifiuto di fornire i vostri dati comporta l'impossibilità di concluderlo.

3. Nell'ambito della lotta contro la frode assicurativa, la Società può, in caso di rilevamento di un'anomalia, di un'incoerenza o di una segnalazione, iscrivervi su una lista di persone che presentano un rischio di frode, per controllare i nostri costi e proteggere la nostra solvibilità.

- **Per quanto tempo vengono conservati i vostri dati personali?**

I dati personali trattati nell'ambito della conclusione e della gestione del vostro contratto sono conservati conformemente ai termini legali di prescrizione, fissati secondo la natura del contratto.

Nell'ambito dell'attività commerciale, i dati personali vengono conservati 3 anni a partire dalla loro raccolta e dall'ultimo contatto con la persona interessata rimasto senza effetto.

In caso di iscrizione su una lista di lotta contro la frode, i vostri dati personali sono conservati 5 anni dall'iscrizione.

- **Quali sono i diritti di cui disponete?**

Disponete innanzitutto di un **diritto di opposizione** che vi consente di opporvi all'uso dei vostri dati ai fini dell'attività commerciale, in qualsiasi momento, senza spese.

Disponete anche:

- di un **diritto d'accesso**, che vi consente di ottenere:
 - la conferma che determinati dati che vi riguardano possono (o non possono) essere trattati;
 - copia di tutti i dati personali detenuti dal titolare autonomo del trattamento che vi riguardano

Questo diritto riguarda l'insieme dei dati oggetto (o meno) di un trattamento da parte nostra.

- di un **diritto di chiedere la portabilità** di determinati dati. Più limitato del diritto d'accesso, si applica ai dati personali che avete fornito (in modo attivo, o che sono stati osservati quando avete utilizzato un

servizio o un dispositivo) nell'ambito della conclusione e della gestione del vostro contratto.

- di un **diritto di opposizione**: vi consente di non essere più oggetto di attività commerciale da parte della Società o dei suoi partners.
- di un **diritto di rettifica**: vi consente di far rettificare un'informazione che vi riguarda quando sia obsoleta o errata. Vi consente anche di far completare alcune informazioni incomplete che vi riguardano.
- di un **diritto alla cancellazione**: vi consente di ottenere la cancellazione dei vostri dati personali fermo restando la durata legale di conservazione. Può in particolare applicarsi nel caso in cui i vostri dati non fossero più necessari al trattamento.
- di un **diritto di limitazione**, che vi consente di limitare il trattamento dei vostri dati (che non sono quindi più oggetto di trattamento attivo):
 - in caso di uso illecito dei vostri dati;
 - se contestate l'esattezza dei vostri dati;
 - se vi è necessario disporre dei dati per constatare, esercitare o difendere i vostri diritti.

Potete esercitare i vostri diritti presso il Data Protection Officer all'indirizzo postale: MMA IARD S.A. "Protection des données personnelles" – 160 rue Henri Champion – 72030 Le Mans cedex 9 – Francia o via email all'indirizzo protectiondesdonnees@groupe-mma.fr

A sostegno della vostra richiesta di esercizio dei diritti, ci riserviamo comunque il diritto di chiedere un documento di identità valido.

In caso di disaccordo sulla raccolta o sull'uso dei vostri dati personali, avete la possibilità di presentare un reclamo presso l'autorità garante della privacy competente.